

Roma 02 agosto 2023
Prot. n. 192/2023-LS-fm

Ai Presidenti/Incaricati/Commissari
Provinciali e Regionali US Acli
Associazioni sportive ASD/SSD

e, p.c. Presidenza Nazionale US Acli
Consiglieri Nazionali US Acli

Oggetto: Riforma dello Sport – decreto integrativo e correttivo

Il 28 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che introduce delle disposizioni integrative e correttive dei D.lgs 36,37,38,39 e 40 di febbraio 2021.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

Statuti ASD/SSD

✓ Modifiche statutarie

Da premettere la previsione contenuta all'art. 1 – quater per cui “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo entro il 31 dicembre 2023”, all'art 12 viene aggiunto il comma 2 bis che recita: “Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto o del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39”; quindi vige l'esenzione dall'imposta di registro (€ 200) per gli adeguamenti alla riforma.

Lavoro sportivo

✓ Volontari

Viene ribadito che “le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate dagli enti tramite i quali svolgono l'attività, esclusivamente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario” La novità introdotta dal presente decreto, riguarda la possibilità di un rimborso spese giustificato da autocertificazione, purché:

- le spese non superino l'importo di 150 euro mensili
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Anche questi rimborsi forfetari, come il rimborso delle spese documentate, non concorreranno a formare il reddito del percipiente.

Altra importante precisazione è che “non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche”

La riforma pone un preciso perimetro entro il quale possono essere svolte le prestazioni sportive dei volontari all'interno di asd/ssd, che è quello dello “svolgimento delle proprie attività istituzionali” che “sono

comprehensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti” (comma 1 art. 29 Dlgs 36/2021); detta poi per questi soggetti le regole sopra enunciate, compresa l'incompatibilità “con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.

Si ricorda l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi.

✓ **Lavoratori sportivi**

Viene innanzitutto precisato che lavoratore sportivo è “colui che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI”

Sulle categorie di lavoratori che potranno essere considerati lavoratori sportivi, il nuovo decreto fa importanti precisazioni.

In particolare, oltre all'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, sarà considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti della singola disciplina sportiva delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

A tal proposito il decreto ricorda che “L'elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport. Detto elenco include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.”

✓ **Lavoro occasionale**

Il decreto introduce la possibilità che “le asd/ssd, le FSN, le DSA, le associazioni benemerite, gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale”

✓ **Dipendenti pubblici**

Per questa importante categoria di lavoratori sportivi il decreto contiene importanti precisazioni per quanto riguarda l'autorizzazione ad esercitare l'attività.

Viene infatti precisato che l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza potrà essere rilasciata o la rigettata entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta “sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del merito e il Ministro dell'Università e delle Ricerca”.

Viene altresì confermato che i dipendenti pubblici, che svolgeranno la loro attività sia in qualità di volontari che di lavoratori sportivi, potranno ricevere i premi (e non più borse di studio come inizialmente previsto) erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

✓ **Comunicazioni rapporti di co.co.co**

Importante la novità introdotta da quest'ultimo decreto; viene infatti cancellata la previsione secondo cui “non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali”. Di conseguenza dovranno essere comunicati, per tramite della funzionalità sul RAS, tutti i contratti di lavoro sportivo in forma di co.co.co., indipendentemente dal loro ammontare.

✓ **Adempimenti previdenziali e tributari**

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva, limitatamente al periodo luglio - settembre 2023, potranno essere effettuati tra il 31 ottobre e il 31 dicembre 2023.

✓ **Inail**

Su questo fronte viene stabilito che “ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi”, cioè solo quello prevista dal tesseramento.

✓ **Credito d’imposta**

Novità assoluta è l’introduzione di un credito d’imposta relativo ai contributi versati.

Più precisamente:

Compete ad ASD/SSD che sono iscritte al RAS e che nell’esercizio 2022 (o in quello chiuso entro il 30/6/2023) abbiano conseguito complessivamente ricavi di qualsiasi natura inferiori ad € 100.000,00.

Compete relativamente ai contributi previdenziali a loro carico per lavoratori sportivi (quindi co.co.co ed autonomi) sui compensi erogati nel periodo luglio-novembre 2023.

Utilizzo del credito d’imposta:

- si potrà utilizzare in compensazione dal 1 novembre al 31 dicembre 2023
- dovrà essere indicato nel Modello F24 (solo telematico)

Adempimenti: dovranno essere pubblicati nel RAS entro il 31 dicembre 2023 sia il bilancio 2022 (o quello chiuso entro il 30 giugno 2023) che l’importo del contributo.

✓ **Premi**

Riguardo i premi versati ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive si precisa che le ritenute alla fonte (20%) “non si applicano se il valore complessivo dei premi riconosciuti per risultati sportivi conseguiti in manifestazioni sportive dilettantistiche non supera l’importo di euro 300; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente”

✓ **Personalità giuridica**

Con le modifiche apportate dal presente Decreto, viene ben definita la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica da parte delle ASD, che si potrà ottenere con istanza (fatta da un notaio) al RAS. Il requisito è quello di un patrimonio liquido e disponibile minimo di € 10.000, con avvertenza che, se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Il Presidente Nazionale US Acli

Damiano Lembo

